

Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "GIOIOSA IONICA-GROTTERIA"



Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale e Uffici: Via Rubina, snc – 89042 Gioiosa Ionica (RC)

Tel.: 0964/51355-51539 fax: 0964/51355

Email segreteria: rcic839003@istruzione.it pec: rcic839003@pec.istruzione.it sito web:

www.icgioiosagrotteria.edu.it



Prot.n. 7109/5.4

Gioiosa Ionica, li 5 ottobre 2024

Al Personale docente

Ai Docenti coordinatori di classe

Alla Segreteria - Area Alunni

Al DSGA

Al Sito web/Area Riservata/Atti

Oggetto: Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D. Lgs 297/94, così come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni nella Legge 13 novembre 2023 n. 159.

Le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. Solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. A tal fine si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere permanente: Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:

Evasione: iscritto l'alunno non si è mai presentato;

Elusione: assenza saltuaria per più di 15 giorni nell'arco di tre mesi senza motivazione accertata;

Frequenza irregolare: più di 5 giorni/mese;

Abbandono: assente da più di 10 giorni continuativi senza motivazione accertata.

CASI DI EVASIONE ED ABBANDONO

1) I Coordinatori di classe/i devono far pervenire alla Segreteria Area alunni, utilizzando il modello allegato, la segnalazione dei casi di mancata frequenza:
nei casi di evasione, entro 10 gg. dall'inizio dell'anno scolastico
nei casi di abbandono, entro 10 gg. dall'ultima presenza.

E' auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte del Coordinatore di classe.

2) In caso di inadempienza,

Se l'alunno è residente/domiciliato in comune la Segreteria deve:

- Inviare comunicazione alla famiglia invitando all'assolvimento dell'obbligo (con protocollo);
- Inviare comunicazione al Comune di riferimento (Sindaco/Servizi Sociali).

Se l'alunno non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la Segreteria Area alunni deve indirizzare comunicazione al Sindaco/ Servizi Sociali.

3) La Segreteria deve far sottoscrivere ai genitori stranieri che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno per fare ritorno al paese d'origine apposita dichiarazione.

CASI DI ELUSIONE E FREQUENZA IRREGOLARE

Per quanto riguarda la **mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti**, il Dirigente Scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, *“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”*.

All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico segnala l'alunno al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, ossia affinché provveda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

La segnalazione dell'inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per almeno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

Il Sindaco provvede dunque, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; **di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.**

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.

A fine anno scolastico, il DS comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

L'introduzione dell'articolo 570-ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

L'art. 570-ter CP (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) stabilisce che:

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Lo stesso articolo 12 del DL 123/2023 prevede le seguenti modifiche al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Art. 2, comma 3 bis: “non ha altresì diritto al trasferimento dell'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione”

Art. 8, comma 3 bis: “Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1- bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.”

Si invitano, pertanto, **i genitori ad effettuare un costante e puntuale controllo sulle assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio.** A tale proposito si rinvia, per la disciplina della giustificazione delle assenze, alla Circolare n. 14 del 13/09/2024, ove si chiariscono le modalità di giustificazione delle assenze prolungate.

Per dare seguito all'attuazione della legge, **i docenti coordinatori controlleranno le assenze degli alunni della propria classe: nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione, in forma scritta, al Dirigente Scolastico** che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge sopra descritti.

Analogamente i coordinatori di classe daranno tempestiva comunicazione del caso in cui le ore di assenza dell'alunno siano tali da poter compromettere, se protratte nel tempo con la stessa frequenza, la validità dell'anno scolastico.

Da quanto esposto finora si evince chiaramente che la mancata o anche irregolare frequenza delle lezioni, non soltanto priva gli alunni dell'esercizio di un loro preciso diritto costituzionalmente garantito, ma rappresenta anche una grave violazione di legge, con precise sanzioni penali, recentemente inasprite dal “Decreto Caivano”.

Si precisa, infine, che l'irregolare o mancata frequenza espone i minori ai rischi di una profonda povertà educativa, ad ogni forma di disagio giovanile e anche alla possibilità di accostarsi a modi di vita criminali.

Si pregano, pertanto, in primo luogo i docenti e poi l'intera Comunità scolastica di prestare la massima attenzione a questo importante aspetto della vita scolastica, confidando nella faticosa e consueta collaborazione, nonché nella professionalità e sensibilità da sempre dimostrate dai docenti del nostro istituto verso la tutela del preminente interesse del minore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} *Marilena Cherubino*
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93*

Allegato: comunicazione dispersione scolastica da utilizzare nei casi di presunta evasione e abbandono

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo Gioiosa Ionica/Grotteria
di Gioiosa Ionica (RC)

Oggetto: segnalazione mancata frequenza alunno scuola _____

Il/la sottoscritt_____ docente Coordinatore della classe _____ della scuola
_____ di _____,

segnala la mancata frequenza dell'alunno/a _____,
inserito/a negli elenchi della classe _____ della scuola _____ dal giorno
_____ al giorno _____

Dichiara altresì

di aver provato a contattare telefonicamente la famiglia e di _____

di non aver provato a contattare telefonicamente la famiglia per il seguente motivo

di aver ricevuto da parte di _____ la seguente informazione

_____, lì _____

IL DOCENTE COORDINATORE
